



## Tribunale Ordinario di Brescia

### Presidenza

*(Prospetto di organizzazione del lavoro per la Terza Sezione Penale e del Riesame - Misure in tema di "Prevenzione coronavirus")*

### Il Presidente del Tribunale

Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 26 marzo 2020 (pratica 186/VV/2020) – *Linee guida agli Uffici giudiziari in ordine all'emergenza COVID-19 integralmente sostitutive delle precedenti;*

Considerato che – alla stregua di detta delibera – *occorre realizzare anche negli uffici giudiziari un equo bilanciamento tra il lavoro nei presidi per attività essenziali, l'utilizzo del lavoro agile (da remoto o valorizzando altre forme di flessibilità) come modalità di svolgimento dell'attività giudiziaria, e la gestione delle ferie;*

Rilevato che, a tal fine, si invitano i dirigenti degli uffici, ove gli organici ovvero le situazioni specifiche dei singoli uffici lo suggeriscano o lo impongano:

*a) a predisporre, per il periodo antecedente al 15 aprile 2020 ed eventualmente anche per quello successivo, i turni dei magistrati destinati a garantire (prevalentemente da remoto) le udienze ed i provvedimenti urgenti ed indifferibili, nonché i turni di reperibilità (es. Gip, Procura, Tribunale del Riesame, Giudice Tutelare, ecc.) e le necessarie sostituzioni, eventualmente anche in deroga alle destinazioni tabellari attualmente in essere<sup>1</sup>;*

---

<sup>1</sup> L'adozione di tali provvedimenti dovrà avvenire secondo la seguente procedura, evidentemente semplificata avuto riguardo alle circostanze contingenti:

- i dirigenti dei singoli uffici elaborano i prospetti di organizzazione del lavoro, fissando i turni predetti, previa consultazione, anche in forme telematiche, con i magistrati, assicurando un'equa rotazione tra tutti i magistrati e, ove possibile, la presenza per ciascun settore di magistrati ordinariamente destinati allo svolgimento delle stesse funzioni o materie;
- i prospetti adottati sono immediatamente esecutivi e sono sottoposti al parere del Consiglio giudiziario che dovrà intervenire, al più tardi, entro il termine di 20 giorni a decorrere dalla cessazione della sospensione dei termini di cui all'art. 103, comma 1 del D.L. 18/2020 (ovvero, salvo ulteriori proroghe, dopo il 15 aprile 2020).

Tale norma così statuisce in materia di "Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza": "Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla



*b) a prevedere che i magistrati non impegnati nei turni (come titolari o supplenti), se non in ferie, sono comunque in servizio e saranno impegnati nello smaltimento del lavoro già introitato e dell'eventuale arretrato, nonché nello studio e nella preparazione dei fascicoli e degli affari di futura trattazione o, ancora, nell'attività di formazione organizzata dalla Scuola Superiore della Magistratura; la programmazione dell'attività da svolgere anche da remoto potrà essere organizzata tramite i presidenti di sezione o i procuratori aggiunti ove presenti.*

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 70 del 17 marzo 2020);

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8, 9 e 22 marzo 2020, recanti misure per il contenimento e per il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

Viste le linee guida adottate dai Capi degli Uffici e dai Dirigenti amministrativi degli UU.GG. di Brescia nonché i provvedimenti di questo Ufficio giudiziario - a partire dal decreto n. 5/2020 in data 24 febbraio 2020 - con i quali sono state adottate una serie di misure organizzative in relazione alla nota situazione sanitaria del territorio lombardo, prima, e nazionale, poi;

Considerato che tutti i richiamati provvedimenti normativi e regolamentari evidenziano la necessità di:

- limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche *inter* e *infra* territoriali ai casi strettamente necessari;
- mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro;
- evitare ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- evitare lo spostamento da una località all'altra del territorio nazionale, in termini di divieto, se non nei casi eccezionali di cui all'art. 1 comma 1 lettera b) dello stesso DPCM 22 marzo 2020;

Richiamati i precedenti provvedimenti organizzativi riguardanti la limitazione dell'accesso del pubblico al Tribunale, la limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli Uffici e la costituzione di presidi di magistrati e di personale amministrativo per garantire - per quanto possibile - la continuità e l'efficienza delle attività essenziali e urgenti del servizio Giustizia;

Sentiti il Presidente e i Giudici della Terza Sezione Penale nonché la Dirigente amministrativa;

A parziale integrazione delle disposizioni già impartite con provvedimenti 11 e 19 marzo u.s., in relazione al periodo cd. cuscinetto 9 marzo / 15 aprile 2020, così

---

base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento”.

## **DISPONE**

(si riporta quanto convenuto in seno alla Terza Sezione Penale e del Riesame)

### Tribunale del Riesame

I provvedimenti indifferibili in materia cautelare personale e reale (decreti di fissazione delle procedure, istanze di comparizione presentate dagli indagati o imputati detenuti, istanze di differimento) sono adottati quotidianamente dal Presidente di Sezione o, in caso di suo impedimento od impossibilità, dal giudice più anziano in ordine decrescente o dal giudice presente in ufficio.

Le assegnazioni sono effettuate secondo il criterio previsto dal progetto tabellare vigente.

L'udienza di trattazione delle procedure di competenza del Tribunale del riesame viene celebrata, nel rispetto della normativa d'urgenza in vigore, ogni martedì e, straordinariamente, di venerdì.

I collegi sono presieduti dal Presidente di Sezione o, in caso di suo impedimento, dal giudice più anziano e sono costituiti, per ciascuna fascia oraria in cui viene suddivisa l'udienza, dai giudici – inclusi i giudici della seconda sezione penale dott. Nicolazzo (udienza del 7 aprile) e dott. Gaboardi (udienza del 14 aprile) che hanno dato disponibilità, sentito il loro presidente di sezione - secondo criterio di rotazione, per anzianità decrescente.

Dopo l'udienza, la camera di consiglio si svolgerà, ove necessario, anche da remoto, secondo l'organizzazione dettata, di volta in volta, dal presidente di sezione.

I magistrati non impegnati nelle attività illustrate - se non in ferie - si dedicheranno allo smaltimento del lavoro già introitato o dell'eventuale arretrato, nonché allo studio e alla preparazione dei fascicoli e degli affari di futura trattazione.

### Giudizi monocratici

I giudizi monocratici a citazione diretta e quelli provenienti da udienza preliminare – tutti nei confronti di imputati non detenuti e per reati non a trattazione prioritaria, come da competenza tabellare – sono rinviati alla data indicata da ciascun giudice assegnatario con comunicazione, a mezzo pec, a cura della cancelleria ai difensori, anche quali domiciliatari degli imputati o delle parti civili, ed alla Procura della Repubblica.

Eventuali provvedimenti indifferibili relativi ai giudizi monocratici vengono adottati secondo l'organizzazione indicata per il Tribunale del riesame.

## **DICHIARA**

La immediata efficacia – siccome immediatamente esecutivo – del prospetto come sopra adottato.

## **DISPONE**

altresì, la comunicazione immediata del presente provvedimento:

- al Signor Presidente della Corte di Appello – Presidente del Consiglio Giudiziario, sede, sia per il parere del Consiglio giudiziario, sia per le eventuali disposizioni di coordinamento per gli Uffici giudicanti del Distretto;
- al Signor Procuratore Generale della Repubblica presso la stessa Corte di Appello, sede, anche per le eventuali disposizioni di coordinamento per gli Uffici requirenti del Distretto;
- al Signor Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale;
- ai Signori presidenti, magistrati coordinatori di sezione e giudici, togati e onorari, assegnati a questo Tribunale;
- al Signor Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia;
- Alle OO.SS., alle RSU in sede nonché a tutto il personale amministrativo.

## **DISPONE**

infine, la pubblicazione del provvedimento sul *sito web* del Tribunale e l'affissione (per intero o per estratto) nelle bacheche delle cancellerie.

Brescia, 30 marzo 2020

Il Presidente del Tribunale  
Vittorio Masia

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Vittorio Masia', with a long, sweeping flourish extending to the right.